

---

---

## Erede ed onere probatorio

*In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.*

### **Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 15.01.2019, n. 725**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 470, 474, 480 e art. 2697 c.c., (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, trascorso infruttuosamente il termine decennale di prescrizione, doveva semmai presumersi la sua rinuncia all'eredità. Il motivo è fondato.

La semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), laddove, solo in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018).

Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da

parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010).

La prova che C.S. abbia accettato l'eredità non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate: va pertanto escluso che l'odierno ricorrente possa rispondere, quale erede, del debito tributario del padre.

2. Col secondo motivo C. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1388 c.c., per non aver la CTR considerato che egli aveva partecipato all'atto pubblico di compravendita non in proprio, ma quale rappresentante del padre, con la conseguenza che il contratto aveva prodotto i suoi effetti nei diretti confronti del rappresentato.

2.1. Anche questo motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 1388 c.c., infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti di quest'ultimo, mentre solo nel caso in cui sia mancata una espressa spendita del nome del rappresentato gli effetti del negozio si consolidano direttamente in capo al rappresentante, anche se l'altro contraente abbia avuto comunque conoscenza del mandato o dell'interesse del mandante nella conclusione dell'affare (Sez. 2, Sentenza n. 433 del 12/01/2007; Sez. 3, Sentenza n. 18441 del 17/09/2005).

Nel caso di specie è pacifico che C. abbia sottoscritto l'atto notarile nella qualità di procuratore generale del padre e che pertanto vi sia stata la c.d. contemplatio domini: il giudice d'appello ha, dunque, erroneamente affermato che il ricorrente fosse obbligato al pagamento per aver partecipato alla stipula della compravendita.

All'accoglimento dei motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale C. denuncia il vizio di motivazione della sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito.

L'originario ricorso proposto da sssss va, quindi, accolto e le cartelle di pagamento per cui è causa vanno annullate nei suoi confronti. Le spese del doppio grado di merito fra l'odierno ricorrente e l'Agenzia delle Entrate vanno interamente compensate.

Quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto da ssssss annullando nei suoi confronti le cartelle di pagamento per cui è causa; dichiara compensate fra l'Agenzia delle Entrate e il Csss. le spese del doppio grado di merito; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.600, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola